

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. n. 206

Est. di Di Stefano

Oggetto: \_\_\_\_\_

La Corte di Appello di Napoli - sezione civile III bis - riunita in camera di consiglio nelle persone  
dei seguenti magistrati:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Edoardo Vitale        | Presidente       |
| 2) Dott. Giancarlo Di Ruggiero | Consigliere      |
| 3) Dott. Marcello Sinisi       | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel processo civile d'appello n. 07 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte  
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, n.  
/06, pubblicata il 5-6-06, riservata per la decisione all'udienza collegiale del 21-6-2012

**TRA**

F \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende come da  
procura a margine dell'atto di citazione in appello

**APPELLANTE**

**E**

F \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso lo studio degli avv. \_\_\_\_\_ che lo  
rappresentano e difendono come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in  
appello

**APPELLATO**

Conclusioni: all'udienza del 21-6-2012 le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 2-12-03 il sig. F \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ esponeva di essere contitolare,  
unitamente al fratello C \_\_\_\_\_ convenuto, del c/c n. \_\_\_\_\_ poi divenuto \_\_\_\_\_ presso la Banca di  
\_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_ (poi Frattamaggiore) a firme disgiunte; che sul richiamato c/c affluivano  
i risparmi ed i proventi dell'attività in comune; che tutte le operazioni erano state effettuate dal  
convenuto nei cui confronti il componente nutriveva la massima fiducia; che nel mese di novembre \_\_\_\_\_  
2002 era venuto a conoscenza dell'esistenza di un deposito titoli collegato al c/c, e che il convenuto  
aveva negoziato un titolo C \_\_\_\_\_ accreditando il controvalore sul conto e poi prelevandolo; che

dalla documentazione richiesta alla Banca aveva inoltre appreso che il germano aveva investito lire 60.000.000 in un titolo denominato " premio di perfezionamento"; che pertanto doveva dare conto delle operazioni perfezionate; che aveva scoperto che il fratello aveva emesso assegni, effettuato prelievi, etc., a sua totale insaputa ed approfittando della sua fiducia; tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, chiedendo che lo stesso fosse condannato a pagare la metà delle somme (analiticamente indicate) corrispondenti ai prelievi effettuati dal 1998 al 2002 per un importo di € 175.164,87 oltre ad € 13.712,13 pari al 50% del titolo C. . . . ., il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo di gestire unitamente al fratello un'attività di

che dal c/c erano usciti gli importi necessari allo svolgimento delle suddette attività, tra cui il pagamento di fornitori, dei dipendenti, delle spese per le registrazioni al PRA, etc.; che avevano sempre fatto i conti con cadenza mensile dell'attività svolta e ripartito gli utili, talora con l'aiuto del comune amico Ra. . . . . che li aiutava a tenere la contabilità; che le operazioni sul c/c erano state eseguite dal componente ovvero da entrambi a firme congiunte; che il titolo denominato " premio di perfezionamento" era ancora sul c/c; che in qualità di cointestatario del c/c in oggetto e titolare della quota pari alla metà delle somme ivi depositate, aveva diritto di ripetere dal convenuto la metà delle somme illegittimamente disposte; tanto premesso, il convenuto concludeva per il rigetto della domanda con la condanna dell'istante al pagamento anche dei danni per lite temeraria.

Prodotta la documentazione, esperito il libero interrogatorio delle parti, non ammessa la prova testimoniale articolata dall'istante perché superflua, la causa veniva rinviata per conclusioni ritenute istanze istruttorie articolate dalle parti, rassegnate le rispettive conclusioni, il Tribunale adito, con sentenza n. . . . /06, pubblicata il 5-6-06, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.

Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato il 19-7-07 F. . . . R. . . . impugnava la prefata pronuncia lamentando che: 1) il Giudice di prime cure non aveva considerato la circostanza che, al di là dell'attività svolta in comune, sul conto corrente *de quo* venivano depositati non solo i proventi dell'attività, ma anche tutti i risparmi delle rispettive famiglie e che il componente aveva provato che il germano aveva operato senza il suo consenso ed a sua insaputa; che a riprova di ciò, vale a dire della gestione arbitraria ed all'insaputa del componente da parte del germano, militava la circostanza che all'udienza del 18-10-04 era stato depositato un assegno bancario di € 35.000.000 tratto sul conto corrente *de quo* con firma apocrifa del componente; che era infatti evidente che la controparte aveva apposto la firma dell'appellante al solo scopo di tenerlo all'oscuro delle

operazioni effettuate con i proventi ed i risparmi delle società; che per altro verso il Tribunale, non ammettendo la prova testimoniale articolata con le memorie ex art. 184 c.p.c., non aveva consentito di dimostrare la circostanza degli intervenuti prelievi sul conto corrente per scopi personali della controparte; che per contro il convenuto non aveva provato né chiesto di provare l'utilizzo effettivo delle somme prelevate essendosi limitato ad affermare che si trattava di "somme necessarie per l'attività": che detta affermazione avrebbe comportato l'obbligo della controparte alla dimostrazione dell'utilizzo specifico delle somme contestate e che, proprio in quanto l'attività svolta era in comune, avrebbe dovuto ritenersi assolutamente legittima l'istanza dell'appellante circa il rendiconto delle operazioni che il germano aveva effettuato con le suddette cifre; che il Giudice non aveva tenuto in debito conto che l'attività in comune era terminata nel 2002 come confermato da entrambe le parti in sede di libero interrogatorio; che in data 7-11-2002 il convenuto aveva incassato interamente il titolo di credito provveniente dal conto corrente in comune senza che il comparante ne fosse stato a conoscenza; che il Tribunale anche in questo caso aveva illegittimamente invertito l'onere probatorio omettendo di considerare che incombeva sulla controparte la prova dell'utilizzo di dette somme ai fini dell'attività imprenditoriale; che era stata altresì ignorata la circostanza che il germano gli aveva fatto firmare le operazioni soddisfacenti le esigenze di entrambi, ma aveva operato ad insaputa del comparante quando non gli era convenuto; che il Tribunale aveva in definitiva erroneamente ritenuto la causa matura per la decisione finale senza concedergli la possibilità di dimostrare la fondatezza delle proprie lamentele annullando peraltro l'onere probatorio incumbente sull'appellato; 2) che il titolo " pari ad € 27.424,26 (depositato su conto deposito titoli collegato al c/c di cui il comparante ignorava l'esistenza) era stato venduto dalla controparte e la somma accreditata sul c/c in data 12-11-02 era stata prelevata dal convenuto sempre ad insaputa del comparante; che l'appellato aveva sostenuto la piena approvazione dell'operazione senza averne fornito la prova; che anche in questo caso il Giudice aveva risolto la questione rifacendosi alla presunzione di legittimità con cui aveva giustificato i prelievi fatti sul conto corrente; che tuttavia, anche a voler ritenere applicabile tale presunzione ai prelievi, lo stesso non poteva avvenire per l'investimento ed il disinvestimento in titoli; 3) che anche l'importo della condanna alle spese di lite (complessivi € 7.014,00 di cui € 253,00 per spese vive, € 1.311,00 per diritti ed € 5.450,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge) non trovava giustificazione posto che erano state celebrate solo 4 udienze e non erano stata svolta alcuna attività istruttoria; tanto esposto, l'appellante chiedeva, in riforma della sentenza gravata, di condannare l'appellato al pagamento della somma di € 13.712,13 pari alla metà dell'importo del titolo negoziato dal convenuto ed illegittimamente incassato dal medesimo oltre interessi e rivalutazione, nonché della somma di €

175.164,87 oltre interessi e rivalutazione corrispondente alla metà di tutti i prelievi effettuati dal convenuto con assegni bancari, circolari e contanti dal 1-1-98 al 30-9-02 sul c/c contestato suindicato o di quella somma maggiore o minore risultante dagli atti, il tutto con vittoria di spese del doppio grado. Insisteva nell'ammissione della prova per testi articolata con le memorie depositate il 28-1-05.

Si costituiva in giudizio l'appellato impugnando integralmente l'atto di appello ed evidenziando che erano state inammissibilmente introdotte dalla controparte circostanze nuove, comunque non vere (vale a dire la confluenza sul c/c in questione dei *loro risparmi, dei risparmi delle rispettive famiglie, l'assoluta monopolio da parte del comparante dei proventi e dei risparmi della società per scopi personali*); che in realtà il predetto c/c, sebbene intestato ai germani in causa serviva per le operazioni delle due società gestite dai fratelli – la s.n.c. e la s.n.c.

- attraverso le quali esercitavano in comune un'attività di

e di

che la controparte si era

dimenticata che le movimentazioni erano avvenute su di un conto corrente collegato allo svolgimento dell'attività di impresa gestita tramite una società di fatto ovvero gli schermi societari rappresentati dalle succitate s.n.c.; che detto rapporto di c/c non poteva essere isolato dalla funzione in concreto svolta ragion per cui la controparte avrebbe avuto al più diritto alla metà degli utili realizzati dalla società, al netto dei costi di esercizio (utili che aveva ammesso di aver periodicamente percepito in pieno accordo con il fratello); che in conclusione, ricorrendone i presupposti, la controparte avrebbe dovuto esercitare le azioni a propria difesa nell'ambito del diritto societario; che la controparte chiedeva la restituzione della metà degli importi dei prelievi dimenticando che le operazioni erano necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale; che l'appellante aveva confermato che mensilmente faceva i conti con il fratello; che le operazioni erano effettuate o dall'istante o da entrambi fratelli e mai comunque ad insaputa dell'appellante; che la circostanza che gli erano stati sottoscritti unicamente dal convenuto non solo era stata smentita dallo stesso attore, ma era anche ininfluenza perché anche se provata sarebbe stata una modalità del tutto legittima; che la prova per testi articolata dall'istante era dunque del tutto superfluo atteso che era del tutto irrilevante che ad intrattenere i rapporti con la banca e ad esaminare gli estratti periodici fosse stato solo il comparante in quanto la documentazione era inviata presso l'officina dove l'attore aveva il preciso onere di verificarla; che del pari era irrilevante la circostanza che la contabilità della società fosse tenuta solo dal comparante non derivando da ciò il diritto a percepire la metà delle somme prelevate; tanto dedotto, l'appellato concludeva per il rigetto del gravame con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da quantificare in € 13.000,00

o in quella diversa somma ritenuta equa, il tutto con vittoria di spese del doppio grado con distrazione.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe, era introitata in decisione all'udienza collegiale del 21-6-2012 con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Mette conto preliminarmente evidenziare che costituisce deduzione del tutto nuova e pertanto inammissibile nella presente fase, integrando una modifica della *causa petendi*, vietata dall'art. 345 comma 1 c.p.c., oltre che palesemente infondata per essere del tutto sfornita di prova e persino contraddetta dalla dichiarazioni rese dallo stesso odierno appellante in sede di libero interrogatorio reso in primo grado, quella della confluenza sul c/c per cui è causa anche dei risparmi delle rispettive famiglie e personali e non solo dei proventi dell'attività imprenditoriale svolta in comune dai germani in lite.

Sempre in via preliminare va osservato che il F R, contrariamente a quanto dedotto nella comparsa conclusionale depositata il 3-10-12, non ha esperito alcuna azione di rendiconto ex art. 2261 c.c. di cui non vi è traccia nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado (limitate appunto alla richiesta di condanna del convenuto al pagamento della metà dei prelievi sul c/c bancario cointestato, analiticamente ivi indicati, e del valore di un titolo alienato e collegato al predetto c/c, asseritamente effettuati a sua insaputa ed illegittimamente); invero solo nella premessa dell'atto di citazione, al capo h), è contenuta la richiesta nei confronti del fratello C "di dare il conto di dette operazioni": detta istanza, nel contesto complessivo delle deduzioni attoree svolte in citazione, va, quindi, necessariamente interpretata come semplice richiesta di "giustificazione" del compimento di tali operazioni finalizzate alla denunciata "illegittima appropriazione" di somme di denaro spettanti al F R. D'altro canto, a riprova della correttezza della interpretazione testè offerta, va osservato che il rendiconto in senso tecnico costituisce, se non un vero e proprio bilancio, quanto meno un prospetto contabile delle operazioni sia attive che passive di una società (anche di fatto o irregolare), relativo ad un esercizio annuale e non può essere inteso come mera richiesta di giustificazione di una serie di operazioni (solo passive) svolte da un amministratore e socio di fatto quale è risultato essere il convenuto. Va ulteriormente sottolineato che nell'atto di appello non è neppure contenuta alcuna specifica censura di omessa pronuncia del Tribunale riguardo a detta domanda, essendo piuttosto il gravame incentrato su di una presunta illegittima inversione dell'onere della prova in riferimento alla causale dei prelievi effettuati sul c/c cointestato: ne consegue l'inammissibilità delle ampie deduzioni svolte sul punto nella comparsa

conclusionale di parte appellante. Per di più il diritto al rendiconto come diritto individuale (azionabile o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto) spetta solo ai soci non amministratori (laddove l'odierno appellante ha ammesso in sede di interrogatorio libero di essere amministratore unico della società " " , una delle società per la cui gestione operativa veniva pacificamente utilizzato il c/c per cui è causa, pur contestato ai germani quali persone fisiche) e non spetta ai socio amministratore neppure nell'ipotesi in cui egli assuma di essersi disinteressato dell'amministrazione stessa (Cass. n. 12531/98); inoltre in una società di due soci, entrambi amministratori, quale quella di fatto cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure (ulteriore rispetto alle altre due s.n.c. menzionate dallo stesso appellante in sede di interrogatorio libero e richiamate nella pronuncia gravata), l'uno non ha, nei confronti dell'altro, diritto al rendiconto, ma semmai solo al promovimento, ricorrendone i presupposti, all'azione di responsabilità ex artt. 2043-2395 c.c..

Nel merito appaiono infondati i primi due motivi di gravame, entrambi sostanzialmente incentrati sul contestato regime dell'onere della prova applicato dal Tribunale, dovendo - ad avviso dell'appellante - essere piuttosto il convenuto F. C. (e non viceversa il componente) a fornire la prova convincente dell'utilizzo di tutte le somme prelevate (analiticamente indicate in citazione) per fini connessi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale comune e non già per scopi personali ed esclusivi del convenuto come invece sostenuto dall'istante. Tuttavia, a prescindere dal rilievo che buona parte delle suddette operazioni erano svolte su firma congiunta dei contestatari (lo stesso appellante ha dichiarato che "i carnet degli assegni venivano ritirati con firma congiunta, così come tutte le altre operazioni bancarie. Firmavo senza problemi perché avevo fiducia di mio fratello"), tale assunto e la stessa pretesa attorea di conseguimento della metà dell'importo dei prelievi effettuati dal germano (dando per provato che il conto era alimentato dai versamenti dei ricavi conseguiti dalla comune attività commerciale) sarebbero stati fondati se si fosse trattato di un conto corrente di mero deposito dei risparmi - di pari importo - di due persone fisiche (aventi, quindi, diritto, almeno nei rapporti interni, alla metà del saldo attivo) e non già, come pacificamente avvenuto nel caso di specie, di uno strumento operativo al servizio di un'attività imprenditoriale svolta in forma societaria, richiedente pertanto continui prelievi per i pagamenti del personale e dei vari creditori sociali (meccanici, carrozzieri, tasse, etc.). In questo specifico contesto l'attore avrebbe dovuto semmai promuovere - come condivisibilmente evidenziato dal Giudice di prime cure - le azioni (pretamente risarcitorie) che l'ordinamento riserva ad un socio che assume direttamente lesa il suo patrimonio personale, nel cui ambito, e non a caso, sarebbe stato parimenti onerato della prova dell'illicittà dei comportamenti tenuti dal socio

di fatto che avrebbe concretamente operato a scopi di arricchimento personale. Invero l'art. 2260 c.c., nel concedere alla società di persone, quale ente munito di autonoma soggettività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge o dall'atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., e in base alle disposizioni generali dell'art. 2043 c.c. (Cass. 10 marzo 1992, n. 2872; Cass. 13 dicembre 1995, n. 12772).

Da quanto appena argomentato si desume inoltre l'irrilevanza - anche per le ragioni già analiticamente e compiutamente addotte nella sentenza gravata - della prova per testi articolata in primo grado e reiterata nel presente. Del resto, anche se la stessa avesse dato esito positivo riguardo alle circostanze ivi dedotte (cura esclusiva dei rapporti con l'istituto bancario e della contabilità delle società ad opera del convenuto, esame dei rendiconti periodici inviati dalla Banca da parte del solo germano C., compilazione esclusiva da parte del medesimo degli assegni tratti sul c/c), nulla ne sarebbe conseguito a supporto della (pur sempre necessaria) prova dell'utilizzo delle somme prelevate (o "girocontate" su altri conti) per esclusivi scopi personali del convenuto, anziché per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale *de qua*. Tardiva è, tra l'altro, la specifica deduzione, formulata per la prima volta in comparsa conclusionale di appello, che il controvalore del titolo oggetto di disinvestimento venne in realtà accreditato su di un conto "personale" del convenuto: invero le comparse e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. possono certamente contenere una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, ma solo se fondate su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. Quanto, poi, all'assegno bancario di importo di £ 35.000.000 e recante firma disconosciuta dall'odierno appellante, anche se per ipotesi la firma di trattenza fosse stata apposta dal germano C., comunque da tale circostanza, trattandosi di titolo emesso a beneficio di terzi, non si potrebbe di certo trarre la prova tranquillante dell'appropriazione personale di fondi comuni da parte di quest'ultimo.

Inammissibile appare, infine, il terzo motivo di gravame non essendo stata neppure specificamente dedotta la violazione delle tariffe all'epoca vigenti, in specie dei limiti massimi fissati per gli onorari in relazione allo scaglione di valore in cui è ricompresa la presente controversia (da € 103.300,01 ad € 258.300,00). In ogni caso, anche nel merito, la doglianza *de qua* appare del tutto infondata essendo *ictu oculi* ampiamente rispettate le suddette tariffe la cui applicazione avrebbe potuto comportare, solo per la voce relativa agli onorari maturati, una liquidazione superiore agli 8.000,00 euro, peraltro pienamente giustificabile alla luce della complessità della causa.

Tenuto conto peraltro della particolare natura della controversia e della sua oggettiva controvertibilità in fatto, appare in ogni caso equo disporre la compensazione delle spese del presente grado.


P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile III bis, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così provvede:


- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13 novembre 2012

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Della Gatta Pista

